



A.T.O. G.R.A.

Associazione di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti dell'alessandrino
Sede Legale Via Galimberti n° 2 – 15100 ALESSANDRIA
Sede Operativa temporanea presso CSR Novi Ligure
tel: 0143 314 114 – e-mail: csr@csrifiuti-noviligure.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 30.12.2013

Oggetto: Servizio smaltimento rifiuti. Approvazione della relazione di cui al comma 20 dell'art. 34 del D.Lgs. 179/2012

L'anno Duemilatredici, addì trenta del mese di dicembre alle ore 10,30, previo avviso scritto, si è riunita l'Assemblea Associazione di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti dell'alessandrino (AATO) nella Sala ATO della Provincia di Alessandria.

All'appello risultano presenti i Signori:

VISCA Aldo, Presidente del CONSORZIO DI BACINO CASALESE

SORO Oreste Presidente del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese, in sigla CSR

DE LUCA Vito Assessore del COMUNE DI CASALE M.TO

GARASSINO Enzo, Vicesindaco del COMUNE DI NOVI LIGURE

Assente il rappresentante del Comune di Alessandria ed il Presidente del CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO.

Sono altresì presenti i sigg.:

Vincenzo OTTONE, consulente della PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Svolge le funzioni di verbalizzante Angelo LO DESTRO, Segretario del Consorzio CSR Novi Ligure e del Comune di Novi Ligure.

Preso atto che l'Assemblea è validamente costituita, il Sig. ORESTE SORO, in qualità di PRESIDENTE di quest'organo, assume la presidenza e dichiara aperta l'adunanza.

L'Associazione di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti dell'alessandrino

Visto il comma 20 dell'art.34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge n. 221/2012, laddove prevede che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;

Visto il successivo comma 21, il quale dispone che *“gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”*;

Considerato che:

- 1) questa Associazione di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti dell'Alessandrino è stata costituita ai sensi della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 , n° 24, la quale prevedeva la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di Bacino appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni di governo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- 2) il Comune di Alessandria, il Comune di Casale Monferrato, il Comune di Novi Ligure, il Consorzio di Bacino Alessandrino, il Consorzio di Bacino Casalese Rifiuti, il Consorzio di Bacino “Consorzio Servizio Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese”, enti obbligati ai sensi della L.R. 24/2002 all'esercizio associato delle funzioni di governo dei servizi di ambito, si sono determinati nel 2006 a procedere alla costituzione dell'Associazione di Ambito in forma convenzionale;
- 3) nell'ambito dei bacini del Casalese e dell'Acquese-Novese-Ovadese-Tortonese sono attive due società pubbliche proprietarie degli impianti di trattamento dei rifiuti, derivanti dai consorzi intercomunali costituiti decenni fa per la realizzazione e la gestione degli impianti stessi e approdati alla forma societaria in virtù di precetti normativi susseguitesesi dal 1990 in avanti;
- 4) l'utilizzo delle strutture suddette è stato formalizzato mediante gli atti costitutivi dei consorzi prima e delle società dopo, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità previsti

dalla normativa di settore succedutasi negli anni e oggi richiamati dall'art. 182 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

- 5) detti principi prevedono che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di:
 - a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
 - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- 6) il legislatore con la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) all'art. 2, comma 38, ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito, poi riproposta con la legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191), all'art. 2, il comma 186-bis che recita: *"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità."* Il termine per adeguarsi risultava essere il 1° gennaio 2011, ma è stato di volta in volta prorogato fino al 31 dicembre 2012;
- 7) la Regione Piemonte ha approvato nel mese di maggio 2012 un nuovo assetto organizzativo del ciclo integrato dei rifiuti che prevede il superamento della L.R. 24/2002, la costituzione di nuovi organismi denominati Conferenze d'Ambito e la sopravvivenza, in via transitoria, dei Consorzi di bacino e delle Autorità d'Ambito fino all'avvio dell'attività dei nuovi organismi, prevista per metà 2014;

Ritenuto, al fine di non disperdere il patrimonio pubblico costruito negli anni e mantenere l'osservanza dei principi di autosufficienza e prossimità, di avvalersi del disposto dell'art.34 del D.L. 179/2012 citato;

Con voti unanimi

Delibera

1. di approvare l'allegata relazione predisposta ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con la quale si verifica la conformità ai requisiti previsti dalla normativa europea degli affidamenti in house, relativi alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, in corso in favore delle società pubbliche COSMO s.p.a. e SRT s.p.a., rispettivamente per il bacino del Casalese e per il bacino dell'Acquese-Novese-Ovadese-Tortonese;
2. di stabilire nel 31 dicembre 2023 il termine di scadenza dell'affidamento per entrambe le società;
3. di richiedere la pubblicazione della Relazione in questione sui siti informatici dei due Consorzi di riferimento e dei Comuni di Casale Monferrato e Novi Ligure, in quanto questa AATO è sprovvista di sito internet.

I Componenti

Il Presidente

O. Soro

Il Segretario

A. Lo Destro